

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Prot. 127/151

ND/am

Bari, lì 17/4/80

Ill.mo Sig. Presidente della 6
Commissione Consiliare

SEDE


Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio

↗
SEDE

Oggetto: Parere art. 19 p.d.l. "Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali".

La 1 Commissione, ha espresso parere favorevole all'art. finanziario della p.d.l. di cui all'oggetto, apportando le variazioni all'art. 7 che si allega in copia.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(prof. Marcello Rizzo)
L'Ordine del Presidente
Marcello Rizzo

127/151
Marcello Rizzo

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Sicurezza Sociale

La sola eretta
↓

P.D.L.

INTERVENTI DELLA REGIONE PUGLIA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE
LAVORATRICI COLTIVATRICI DIRETTE, ARTIGIANE ED ESERCENTI ATTIVITA'
COMMERCIALI

(Testo unificato delle proposte di legge rispettivamente dei Cons. Colamonaco
ed altri e Cons. Laera e Andretta)

Relatore Cons. Sig.ra Maria Colamonaco

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Sicurezza Sociale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge che poniamo all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio, cerca di colmare la sperequazione esistente nel campo della tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

E' notorio che nel campo della tutela della maternità una grave sperequazione colpisce l'interesse delle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale.

Le origini di ciò risalgono al primo intervento di tutela della maternità, di cui alla legge istitutiva n. 1860 del 1950 che, anche se rappresentava una grande conquista sociale per il mondo del lavoro femminile, aveva in sé alcuni limiti di confusione circa la figura giuridica e sociale di alcune categorie di lavoratrici, tra cui le braccianti che, rispetto alle altre categorie di lavoratrici dipendenti avevano un trattamento economico diverso e la esclusione delle lavoratrici autonome.

La successiva legge 1204 del 30/12/1971, mentre aveva il pregio di eliminare tali limiti, , parificando il diritto alle prestazioni per tutte le lavoratrici dipendenti, comprese anche le colone e le mezzadre - continuava a discriminare le lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, artigiani ed esercenti attività commerciali.

Infatti, mentre per le lavoratrici dipendenti si riconosceva, a tutela delle lavoratrici, una indennità economica equiparata all'80% del proprio salario, alle lavoratrici autonome veniva riconosciuto un assegno "una tantum" di L. 50.000.

Sta di fatto, inoltre, che anche se questo riconoscimento va considerato una conquista in quanto è la prima volta che viene goduto dalle lavoratrici autonome, è pur vero però che permangono ingiustificate discriminazioni rispetto alle altre.

Infatti, le lavoratrici dipendenti beneficiano dell'80% del salario per 5 mesi di congedo obbligatorio, con la possibilità, inoltre, di usufruire di altri 6 mesi di permessi retribuiti al 30% del salario.

Per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego e delle aziende commerciali, il riposo obbligatorio di 5 mesi è retribuito al 100%.

Ma l'aspetto discriminatorio più mortificante sta nel fatto che mentre l'assegno "una tantum" riconosciuto alle lavoratrici autonome è rimasto fermo al valore istitutivo di L. 50.000, quello riconosciuto invece alle altre lavoratrici, in forza della dinamica salariale, in questi anni si è triplicato.

Per rendere l'idea, ecco alcuni esempi:

l'indennità percepita dalle lavoratrici iscritte negli elenchi anagrafici nel 1979 era di L. 1.200.000, nel 1980 è di L. 1.500.000 a fronte delle 35.000 lire che percepivano nel 1970 le colone e le mezzadre, poichè l'indennità è rapportata al salario convenzionale stabilito ogni biennio dal Ministero del Lavoro; nel 1973 avevano diritto a L. 156.000; nel 1975 a L. 468.000 e sicuramente avrà ulteriori rivalutazioni per i bienni che si sono succeduti fino ad oggi.

Ma vi è di più: l'art. 25 della legge 1204 del 1971, nel fissare i contributi previdenziali a carico dei titolari delle aziende, stabiliva anche che una quota parte dei contributi stessi venisse destinata alla formazione dell'assegno "una tantum", il che significa che sono le stesse lavoratrici autonome a pagarsi l'indennità di maternità.

Se si considera, infine, che l'assegno di L. 50.000 dal 1972 ad oggi ha subito una forte svalutazione, allora si comprende sempre di più la gravità della ingiustizia di cui sono vittime le lavoratrici autonome.

L'acclusa proposta di legge si propone di colmare questa grave sperequazione che per le autonome pugliesi è più forte rispetto ad altre lavoratrici di altre regioni, alla luce del fatto che da tempo si sono mosse in questa direzione provvedendo con proprie leggi e propri fondi ad integrare tale assegno di maternità, supplendo in questo modo alla inadeguatezza dell'intervento statale.

In questo senso hanno operato il Friuli Venezia Giulia dal 1972; il Piemonte, Toscana e Molise dal 1973; Umbria, Emilia e Campania dal 1974; Lazio e Valld d'Aosta dal 1975.

La regione siciliana, nel mese di marzo di ogni anno, decide il suo programma di intervento.

L'insieme delle considerazioni e dei dati sopra riportati, evidenzia no chiaramente la diversità di trattamento e, quindi, la ingiusta discriminazione che in Puglia subiscono le lavoratrici autonome.

L'acclusa proposta di legge, al fine di sanare almeno in parte l'ingiustizia con l'art. 3 riconosce alle lavoratrici autonome un assegno integrativo di L. 100.000 in caso di parto e di L. 50.000 in caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il quarto mese.

Con i successivi articoli, inoltre, si prevede:

- che l'integrazione è corrisposta dai comuni di residenza dietro richiesta avanzata dalle interessate;
- il termine entro il quale la Giunta regionale provvede a rimettere ai comuni interessati il relativo importo dovuto alle lavoratrici;
- la cessazione operativa della presente legge in presenza di una modificazione in senso migliorativo della legge nazionale 1204.

Va posto in evidenza che mentre in commissione era in corso la discussione sull'acclusa proposta, il collega Laera promuoveva analoga iniziativa che prevede il riconoscimento alle lavoratrici autonome di un contributo pari all'80% del salario e per la durata di 5 mesi.

La commissione, per intanto, esprimeva parere favorevole per il contributo indicato (di L. 100.000 per il parto, e di L. 50.000 per l'aborto terapeutico).

Una scelta consapevole che certamente non supera tutte le sperequazioni in atto, per cui la decisione della commissione va considerata come una

manifestazione unitaria della volontà politica di avviare un processo di superamento di tali dislivelli per compiere un atto di giustizia in favore di tali lavoratrici.

Per questo obiettivo la decisione della commissione va considerata come elemento valido per coinvolgere il governo nazionale in un ripensamento necessario inteso a modificare la legge 1024 e a superare i suoi limiti discriminatori, attuando così il principio della parificazione dei diritti assistenziali e previdenziali per le lavoratrici autonome e le colone e mezzadre, così come previsto dalle proposte di legge presentate al Parlamento nazionale.

(Maria Colamonaco)

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Sicurezza Sociale

proposta di legge

INTERVENTI DELLA REGIONE PUGLIA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'
ALLE LAVORATRICI COLTIVATRICI DIRETTE, ARTIGIANE ED ESERCENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Sicurezza Sociale

2. in art. 51
(ass. Colv. e T. 1)

art. 1

Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternità, la Regione Puglia istituisce a partire dal 1° gennaio 1980 un fondo regionale annuo a favore dei Comuni pugliesi per contributi alle lavoratrici autonome titolari di azienda o quali unità attive iscritte all'INPS nella gestione speciale invalidità e vecchiaia, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tali contributi sono integrativi dell'assegno previsto dalla legge statale 30/12/71 n.1204 che disciplina la tutela delle lavoratrici madri.

art. 2

C.S.

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22/11/54 n.1136, le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29/12/56 n.1533 e le lavoratrici esercenti attività commerciali di cui alla legge 27/11/60 n.1397, residenti in Puglia che siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dai benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone o braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

art. 3

C.S.

Alle aventi diritto viene corrisposta un'indennità economica di £.100.000 una tantum ad integrazione dell'assegno di natalità previsto dalla legge statale 30/12/71 n.1204.

In caso di aborto terapeutico praticato oltre il quarto mese di gravidanza viene erogata una indennità di £.50.000.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Sicurezza Sociale

art.4 C.S.

L'indennità di cui all'art. ^{1° ab.} precedente è corrisposta in unica soluzione dal Comune di residenza dell'avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi al Comune entro 90 gg. dalla data del parto ovvero dall'aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il Comune provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

art.5 C.S.

Le somme dovute sono erogate ai Comuni pugliesi dalla Regione entro 90 gg dalla ricezione delle domande e necessaria documentazione.

art.6 C.S.

Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all'art.1 un trattamento economico superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge statale 30/12/1971 n.1204 e della presente legge.

art.7 *vedi altro art. 7*

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £.300.000.000, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1980:

parte II spese:

variazione in aumento

cap.14113 Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici CC.DD. artigiane esercenti attività commerciali.

competenze

£.300.000.000

cassa

£.300.000.000

variazione in diminuzione

variazione in diminuzione

cap.16202 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg.li in corso d'a

competenze

£.300.000.000

cassa

£.300.000.000

C.S.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 300.000.000, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1980:

PARTE I - ENTRATA

VARIAZIONI IN AUMENTO

Avanzo di amministrazione al 31/12/1978	STANZIAM. COMP. L. 300.000.000	STANZIAM. CASSA =====
--	-----------------------------------	--------------------------

PARTE II - SPESA

Cap. 14113 (c.n.i.) Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici CC.DD. ar- tigliane esercenti attività commerciale	L. 300.000.000	L. 300.000.000
---	----------------	----------------

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 16104 "Fondo di riserva per sopperire a deficienza di cassa (art. 43 Legge Conta- bilità regionale)	=====	L. 300.000.000
---	-------	----------------

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

*Legge a m. est. MSI
(con. Calv. e T. I.) -*